


Discriminazione

Parte II. Un mostro muta-forma

Ama l'arte

Come immagini un orribile mostro muta-forma?



1. Un mostro muta-forma!

Non pensare che la discriminazione si realizzi solo in Paesi e società distanti dalla tua.

Tutti gli Stati oggi esistenti sono società **divise in gruppi**. Questi ultimi sono **ordinati in modo gerarchico e molti di essi sono discriminati**: hanno cioè un accesso limitato a poteri, diritti, ricchezze e prestigio sulla base di **caratteristiche che possiedono o che altri attribuiscono loro arbitrariamente** trasformandole in colpe e giudicandoli per questo indegni, impuri, incapaci, inferiori o malvagi... perciò, non meritevoli.

Anche se spesso in modo non evidente, questo avviene altresì nei Paesi democratici dove la diversità dovrebbe rappresentare una ricchezza collettiva e, invece, a volte diventa lo **stigma** di alcuni gruppi.

Negli Stati odierni la discriminazione negativa è un **potente mostro muta-forma** che si manifesta in una molteplicità di modi – **restrizione, esclusione, aggressione** – e cambia il proprio nome a seconda del

STIGMA

Marchio distintivo in senso negativo

Discriminazione

Parte II. Un mostro muta-forma

tratto distintivo (arbitrariamente) giudicato dal gruppo dominante come negativo, debole, indesiderabile, nefasto e dunque preso di mira.

La **discriminazione razziale**, quella che forse hai più spesso sentito citare, poggia sui tratti cosiddetti fenotipici.

DISCRIMINAZIONE RAZZIALE

Poggia su tratti fenotipici

Per saperne di più. Il concetto di 'razza'.

Il concetto di 'razza' fu **inventato** dagli intellettuali europei nella seconda metà del XIX secolo.

Volendo spiegare la diversità umana che i coloni europei avevano incontrato in Africa e nelle Americhe, essi stabilirono che la specie umana, "per natura", fosse divisa in **tipi o razze**. Secondo loro, queste "razze" potevano essere distinte l'una dall'altra in base all'aspetto fisico, cioè, in base ai **fenotipi** (il tono della pelle, la statura, i capelli, i tratti somatici, ecc).

Supposero, in modo arbitrario, che le caratteristiche specifiche di una 'razza' (l'aspetto esteriore ma anche i modi di pensare e agire, le abilità, i gusti e i valori culturali) fossero trasmesse geneticamente. Essi **ignoravano che la diversità nell'aspetto fisico** (essendo questo ampiamente influenzato dall'ambiente e da altri fattori) **non poteva essere usata come indice per distinguere geneticamente e culturalmente le popolazioni!** Se oggi vedessero la riproduzione 3D dell' Uomo di Cheddar (il primo britannico moderno vissuto 10.000 anni fa) probabilmente rivaluterebbero l'affidabilità delle loro teorie.

Quegli intellettuali, peraltro, non si accontentarono di 'aver scoperto le razze' ma le classificarono altresì in ordine gerarchico: stabilirono che la 'razza bianca' (i nordeuropei) fosse all'apice della piramide; che gli indigeni americani (con la pelle un po' più scura) fossero a un livello intermedio; e che gli africani (per via della pelle più scura degli altri gruppi) si trovassero alla base della piramide. Così facendo, gli intellettuali europei pensarono di aver spiegato la diversità umana... e giustificato, al contempo, il dominio bianco sulle comunità colonizzate. Essi, infatti, tentarono di convincere il mondo (riuscendoci per un po') che gli europei avevano conquistato Africa e Americhe perché **la natura** li aveva dotati di geni migliori, mentre gli africani erano stati schiavizzati e deprivati delle loro terre perché biologicamente inferiori.

Questa teoria delle 'razze', però, fu usata per molto tempo anche dopo il periodo coloniale per escludere altri gruppi dalla società e dalla politica, talvolta per opprimerli e ucciderli. Nel tempo essa si è modificata e adattata alle esigenze dei potenti. Gli stessi Nazisti la fecero propria affermando che la 'razza superiore'



Attraverso il QR code puoi scoprire il suo volto.

Discriminazione

Parte II. Un mostro muta-forma

(quella ariana) avesse il diritto e l'obbligo di sterminare quelle 'inferiori', le quali rappresentavano una minaccia per la sua sopravvivenza e purezza biologica e culturale. Conosci le conseguenze di questa ideologia sul destino di ebrei, rom, sinti, afro-tedeschi, disabili, omosessuali e dissidenti politici.

Purtroppo questo accade ancora malgrado la biologia insegni che **ognuno di noi condivide il 99,9% del patrimonio genetico con qualsiasi altro essere umano.**

Nella moderna Unione Europea, gli ebrei continuano a subire gravi episodi di discriminazione, aggressione verbale, molestie e atti di violenza fisica. L'avversione razziale nei loro confronti (nota come **antisemitismo**) avviene soprattutto a scuola e sul lavoro dove sono loro negati i servizi base e la possibilità di adempiere a importanti precetti come il rispetto delle festività religiose e dello **Shabbāt** (il giorno del riposo consacrato alla divinità).

Altre volte, tuttavia, la discriminazione ignora le caratteristiche fisiche e genetiche e **poggia** invece **sulla cultura nelle sue molteplici forme: la lingua, la religione, le usanze, per citarne alcune.** In questi casi prende il nome di **discriminazione etnica.**

Tra gli anziani e le anziane delle **comunità di Lusérn e di Palai en Bersntol** è vivo il ricordo di un passato di umiliazioni, offese ed esclusioni dovute alla loro lingua madre. A lungo, dopo la fine del regime fascista, essi hanno subito una forte pressione sociale per l'abbandono del **cimbro** e del **mocheno** a favore dell'italiano.


Dominava l'idea (e, in parte, è ancora così) che la società dovesse parlare una sola lingua: l'italiano, la lingua nazionale. Si pensava che le lingue locali 'portassero indietro nel passato' invece che avanti verso il progresso e coloro che le parlavano era additati come incolti e selvaggi, e per questo esclusi e maltrattati senza riguardo per i loro diritti linguistici. La bassa considerazione per le due lingue minoritarie condannava i loro parlanti e le loro parlanti all'inferiorità sociale.

Vi sono stati tempi e luoghi, tuttavia, in cui la stessa popolazione italiana è stata discriminata.

Il fenomeno ha preso il nome di **anti-italianismo** ed è stato osservato in Europa, nei Balcani e soprattutto in Nord America dove italiani ed italiane hanno subito decenni di esclusioni, linciaggi e persecuzioni.

DISCRIMINAZIONE ETNICA

Poggia su tratti
culturali in senso
lato



Discriminazione

Parte II. Un mostro muta-forma

Quello della popolazione americana verso la comunità italiana immigrata negli USA è un (pre)giudizio vecchio: risale già al XVII secolo. Secondo gli studiosi Connel e Gardaphe (2010) esso ha una base (i) culturale (legata alla rappresentazione degli italiani nei classici inglesi e americani), (ii) sociale (per via della loro economica in concorrenza con i locali) e (iii) religiosa (i residenti nel Nuovo Mondo erano calvinisti, non cattolici come i neo-arrivati italiani).



Per saperne di più. Bartolomeo Vanzetti e F.Nicola Sacco.

Bartolomeo e Nicola si incontrarono per la prima volta nel 1916 negli Stati Uniti dove entrambi erano giunti anni prima, emigrando dall'Italia.

Entrarono in un gruppo di anarchici italo-americani del Massachusetts assieme ai quali, allo scoppio del Primo Conflitto Mondiale, fuggirono in Messico, disertando la chiamata alle armi.

Tornati in Massachusetts, pochi anni più tardi, durante una manifestazione pubblica, i due furono arrestati perché in possesso di armi. Qualche giorno dopo l'arresto, tuttavia, furono accusati di aver commesso una rapina nella quale erano rimaste uccise due persone. Di lì a poco Bartolomeo e Nicola furono condannati a morte per omicidio.

A nulla servirono le loro proclamazioni di innocenza.

A nulla servirono le contestazioni della difesa che, da subito, obiettò sulle dichiarazioni contraddittorie dei testimoni dell'accusa che faticavano a identificare gli uomini come i due banditi della rapina (Sellers, Brown 1997).

A nulla servirono le testimonianze a favore di Bartolomeo e Nicola: il procuratore le considerò poco credibili poiché i testimoni erano conoscenti dei due imputati e tutti italiani, quindi pronti a mentire per proteggerli!

A nulla servirono le dichiarazioni di un altro uomo che confessò la sua partecipazione alla rapina scagionando completamente i due uomini.

A nulla servirono le otto mozioni di riapertura del caso da parte della difesa che chiese di presentare nuovi testimoni e nuovi fatti rilevanti.

A nulla servì la consapevolezza che il governo già da tempo cercasse di espellere i due uomini dal Paese per via delle loro idee sovversive.

A nulla servì il supporto a Bartolomeo e Nicola da parte di un vasto pubblico mondiale (fatto di gente comune, attivisti e attiviste, intellettuali e figure politiche di tutti gli schieramenti) che, venuto a conoscenza del caso, chiese un giusto processo

Discriminazione

Parte II. Un mostro muta-forma

e inviò denaro per pagare la difesa (Ortner 1996).

I due uomini furono giustiziati sulla sedia elettrica il 23 agosto 1927.

Cinquant'anni più tardi, nel 1977, il governatore del Massachusetts Michael Dukakis riconobbe i gravi errori commessi nel caso: ammise l'iniquità del processo e risanò la memoria dei due immigrati italiani (Adducci 2005). Tuttavia, non ammise apertamente i sentimenti di odio razziale contro gli italiani che avevano impregnato il caso.

Bartolomeo e Nicola, certo, furono due uomini audaci e pronti all'azione ma, agli occhi degli Stati Uniti, la loro colpa maggiore fu di essere immigrati italiani.



CURIOSITÀ

L'anti-italianismo negli Stati Uniti esiste ancora ma è stato particolarmente accentuato sino a quando gli italiani (per passare inosservati) hanno rinunciato completamente, ahimè, alla propria identità per assimilarsi in toto alla popolazione maggioritaria di origini inglesi, alleandosi con questa nel discriminare altri gruppi ritenuti inferiori.



Attraverso i QR codes puoi scoprire di più sulla storia dei due italiani.

Discriminazione

Parte II. Un mostro muta-forma

A volte nei confronti di una stessa comunità si mescolano forme diverse di discriminazione.

In Italia questo accade sovente nei confronti delle persone e delle comunità provenienti dall'Africa subsahariana e da alcune regioni asiatiche come il Pakistan. Frequentemente tali minoranze (definite **nuove minoranze** o gruppi etnici) sono svantaggiate sulla base di una diversità sia fenotipica che culturale, nell'erronea convinzione che dalla prima dipenda la seconda.

Questo in Italia accade anche nei confronti delle comunità rom e sinte. I membri di questi gruppi, infatti, sono spesso percepiti come individui non-bianchi poiché anche per loro il pregiudizio ha portato a tracciare un'immaginaria linea del colore. Leonardo Piasere (2015) cita molte espressioni, reperite in fonti antiche e recenti, che attestano l'idea di 'negritudine' di questo popolo: *nigri ut tartari*, *swartz volk*, *très noirs*, *gens atra*, *nigerrimi*. Essi, tuttavia, sono vittime altresì di una avversione dettata dall'idea erronea che esista una 'cultura zingara' disobbediente o criminale (fatta di nomadismo, elemosina, furto e sfruttamento). Tali immagini stereotipate, nell'arco storico, hanno alimentato l'**antiziganismo**: un sentimento misto di pregiudizio, odio e delirio razziale (Piasere 2015) rafforzato anche dal fatto che la storia di persecuzioni e violenze subite da questi gruppi è tuttora ampiamente taciuta. Questa grave lacuna fa sì che la discriminazione nei loro confronti sia ancora ritenuta accettabile, tutto sommato giustificata o addirittura doverosa.

NUOVE MINORANZE

Nate dalle recenti migrazioni in Europa. Diversamente da molte "vecchie minoranze" (o minoranze storiche) non hanno ancora ottenuto un riconoscimento giuridico da parte degli ordinamenti statali dove sono approdate e, per questo, godono di scarse o nessuna tutela

ANTIZIGANISMO

Poggia su tratti fisici e culturali



LO SGUARDO SUL MONDO DI LILIANA SEGRE

Intervista di Paolo G. Brera a Liliana Segre ("Ricordo quei rom morti nel mio lager. Dirò no finché vivo alle leggi speciali" – La Repubblica 5 giugno 2018)

«Li vedevamo insieme ai loro bambini mentre accendevano fuochi, stendevano i panni. Avevano una vita, mentre noi eravamo scheletri che vagavano. Li guardavamo e ci dicevamo: che fortunati, questi, ma chi sono? C'era spesso il vento, ad Auschwitz, che spazzava il campo. Una mattina vediamo rotolare polvere, stracci e brandelli di vestiti. E dove sono andati a finire, gli zingari? Quelle che sapevano tutto, hanno risposto: li hanno gasati tutti stanotte. Non lo posso dimenticare. Io sono la memoria di quello che è successo».



Discriminazione

Parte II. Un mostro muta-forma

LO SGUARDO SUL MONDO DEL PASTORE MARTIN NIEMÖLLER

Sermone, data non pervenuta.

«First they came for the Socialists, and I did not speak out - Because I was not a Socialist. Then they came for the Trade Unionists, and I did not speak out - Because I was not a Trade Unionist. Then they came for the Jews, and I did not speak out - Because I was not a Jew. Then they came for me - and there was no one left to speak for me» (Martin Niemöller).

Martin Niemöller (1892-1984), pastore anti-comunista, ha confessato la sua iniziale indifferenza per il destino di molte delle vittime del nazismo. La sua contrarietà a quest'ultimo è iniziata solo quando Adolf Hitler ha dichiarato il suo sostegno al Deutsche Christen che mirava a ritrarre Gesù come un ariano e a rimuovere gli 'elementi ebraici' dal cristianesimo.

La rottura gli è costata otto lunghi anni di prigione.

Criticando il nazismo, egli è giunto infine a condannare sé stesso e chi come lui, nella sua Chiesa protestante, attraverso il silenzio e la non-azione, si è reso inizialmente complice della prigionia, della persecuzione e dell'omicidio di milioni di persone.

Le parole del Pastore oggi chiudono il percorso di chi visita lo [United States Holocaust Memorial Museum](#) (USHMM): sono impresse su una parete. Servono da condanna dell'indifferenza verso l'Olocausto ma sono anche un importante monito sulle conseguenze delle azioni e delle non-azioni che ciascuno/a di noi compie ogni giorno.



Attraverso il QR code puoi visitare la pagina web dello United States Holocaust Memorial Museum (USHMM)

Discriminazione

Parte II. Un mostro muta-forma

1.1 Sessi, generi, orientamenti

La **discriminazione** non colpisce solo sulla base di tratti fenotipici o culturali. **All'occorrenza**, infatti, **si serve di altri elementi dell'identità come il sesso, il genere e l'orientamento sessuale delle persone.**

Per **sesso**, in questa circostanza, si intende il sesso biologico o anagrafico stabilito quindi secondo l'aspetto degli organi genitali esterni (maschio o femmina). Dagli anni Cinquanta e Sessanta la psichiatria, la sociologia e l'antropologia hanno però introdotto anche il termine **genere** per distinguere il sesso biologico dal modo in cui una persona percepisce la propria identità sessuale: le due cose, infatti, non necessariamente coincidono. Molti/e credono erroneamente che i tratti biologico-sessuali di una persona determinino sempre il genere, cioè, i comportamenti sociali che ella dovrebbe porre in essere mentre non è sempre così.

Per **orientamento sessuale**, invece, si intende l'attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso o di entrambi i sessi.

Dentro queste tre aree dell'identità di una persona vi sono **numerossime sfumature** poiché molto dipende dalle diverse esperienze e sensibilità di ciascuno/a, sia in relazione al sesso, che al genere, che all'orientamento.

Si tratta quindi di un tema complesso che qui sarà un po' semplificato.

1.2 Discriminazione sessuale e di genere

Accade sovente che una società distingua i due grandi gruppi biologici dei maschi e delle femmine e li ponga su **livelli differenti della scala sociale.** Sulla base degli stereotipi diffusi in quella società riguardo alle **presunte** caratteristiche di maschi e femmine, essa sceglie di **trattare** i due gruppi in **modo disuguale** assegnando altresì a ciascun sesso differenti comportamenti e compiti (divisione di genere).

Solitamente la discriminazione sessuale e di genere è **a danno delle donne.**

Questo succede frequentemente in ambito lavorativo dove capita sovente che alle donne sia vietato di svolgere lavori permessi invece agli uomini. Così, ad esempio, in Russia, per ordine del Ministero del Lavoro e della Protezione Sociale, dal 1 gennaio 2021 la partecipazione delle donne è limitata o proibita in ben 21 settori lavorativi e in oltre 100 occupazioni. Prima di allora i mestieri vietati alle donne erano 456!

Tali professioni (legate soprattutto all'industria chimica, metallurgica,

DISCRIMINAZIONE SESSUALE

Poggia sui tratti anatomici

DISCRIMINAZIONE DI GENERE

Poggia sui ruoli idealmente associati a ciascun sesso

Discriminazione

Parte II. Un mostro muta-forma

petrolifera, del carbone e degli isolanti) sono state precluse alle donne per via dei possibili effetti dannosi di alcuni composti sulla loro salute riproduttiva. La vicepresidente della Commissione per la Famiglia, le Donne e i Bambini della **Duma di Stato**, tuttavia, ha chiesto l'abolizione dell'elenco delle professioni vietate affermando che esso riserva questi lavori ben retribuiti agli uomini e ignora il progresso tecnologico che, oggi, consentirebbe alle anche donne di svolgere quei mestieri senza alcun pericolo (Library of Congress, 2019).

DUMA DI STATO

La Camera Bassa dell'attuale Federazione Russa che, insieme al Consiglio della Federazione, forma il Parlamento o Assemblée Federale

Per saperne di più. Donne e lavoro in Italia.

In Italia non esistono divieti per le donne di svolgere determinate professioni. Al contrario, negli anni i governi italiani hanno adottato **norme a tutela del lavoro femminile**. Già nel 1965 l'Italia firmò la **European Social Charter** (Carta Sociale Europea) la cui versione **Riveduta** (del 1996) all' art. 20 afferma il diritto alle pari opportunità, all'eguale trattamento nelle condizioni di impiego, nella tutela in caso di licenziamento, nella formazione professionale e nelle progressioni di carriera.



European Social Charter

Data di adozione

18/10/1961

Data di entrata in vigore

26/2/1965

Adottata dal Council of Europe

Firmata e ratificata dall'Italia il

21/11/1965

Attraverso il QR code puoi consultare il testo della Carta Riveduto

Ciononostante oggi le donne italiane partecipano al mercato del lavoro molto meno delle donne dell'Europa settentrionale e orientale.

Una ricerca svolta nel 2017 ha rivelato che solo due anni prima lavoravano soltanto 47 donne italiane su 100. Tredici erano in cerca di lavoro. Circa 30 su 100 avevano

Discriminazione

Parte II. Un mostro muta-forma

smesso di lavorare in giovane età, spinte dalla necessità di accudire figli/e, parenti anziani/e o disabili a causa della scarsa disponibilità di servizi esterni per la loro cura. Molte di loro avevano lasciato il lavoro anche perché costrette a dimettersi dai/lle loro superiori al momento della gravidanza malgrado la legge italiana vieti questo tipo di licenziamento (Female Employment & Dynamics of Inequality Research Network, 2017).

Stando alla ricerca, dietro queste discriminazioni vi è lo **stereotipo della famiglia mediterranea chiusa**, che non delega all'esterno i servizi della casa e della cura pensando che le madri e le figlie facciano meglio (Female Employment & Dynamics of Inequality Research Network, 2017). Esso influenza le politiche del lavoro riducendo le opportunità d'impiego delle donne italiane desiderose di realizzarsi professionalmente senza dover rinunciare alla famiglia.

CURIOSITÀ

Dallo stesso studio è emerso che, fino a meno di un decennio fa, lo stipendio mensile lordo delle donne italiane era notevolmente più basso di quello degli uomini: circa 2412 euro a fronte di 3101 euro. Il gap, tuttavia, esiste ancora oggi.



Uno **stereotipo** diffuso in molte società è quello secondo cui le femmine, in quanto tali, non sarebbero in grado di svolgere mansioni che richiedono particolare **forza fisica o abilità manuali**.

La realtà dimostra, tuttavia, che non è così. Alle native americane **hidatsa** del Nord Dakota è tradizionalmente assegnato il compito di costruire le barche utilizzate per attraversare il fiume Missouri. Similmente, le native americane **pawnee** del Nebraska tagliano e lavorano il legno.

Presso le società **mbuti** (della foresta africana dell'Ituri) a cacciare i piccoli e i grossi animali sono le femmine. Presso gli **agta** delle Filippine esse raccolgono frutti e cacciano con i cani, portandosi appresso i/bambini/e.



Discriminazione

Parte II. Un mostro muta-forma

CURIOSITÀ

Le donne **arembepe** dello Stato di Bahia (Repubblica Federale del Brasile) percorrono quotidianamente molti chilometri (dalla sorgente a casa) trasportando taniche da 20 litri d'acqua con la sola forza del collo, tenendoli in bilico sulla testa.



Per saperne di più. Genere e preistoria.

L'idea che la femmina non sia portata per la caccia è così forte da avere condizionato molte ricostruzioni della nostra stessa **preistoria**.

L'**immagine prevalente** dei nostri antenati e delle nostre antenate racconta di **maschi dediti alla caccia e femmine impegnate nella raccolta e nella cura dei piccoli**.

Nel 2020, tuttavia, l'equipe del Professor Randall Haas, un archeologo dell'Università della California, ha svelato che le cose potrebbero stare diversamente. Attraverso uno studio svolto sui resti di esseri umani vissuti nelle Americhe circa 9.000 anni fa, l'equipe ha scoperto che quasi il 50% delle persone addette alla caccia di selvaggina grossa possedeva geni femminili (Haas et al, 2020).

L'idea che in passato i maschi cacciassero e le femmine raccogliessero frutti e allevassero i piccoli potrebbe essere stata **influenzata dal presente**: in particolare, dall'organizzazione odierna di molte società (tra cui quella euro-americana) dove è forte la convinzione che i maschi debbano lavorare nella sfera pubblica e le femmine in quella domestica.

Quei resti, tuttavia, dimostrano che immaginare le società preistoriche come luoghi dove maschi e femmine svolgevano lavori differenti (e dove le femmine erano più dedite a casa e famiglia) è una **rischiosa semplificazione**. E che i ruoli di genere presenti nelle società moderne, che molti/e sostengono affondare le radici in un lontano passato, non si estendono davvero così indietro nel tempo!



Attraverso il QR code puoi conoscere la campagna contro gli stereotipi di genere recentemente intrapresa dall'Unione Europea



Discriminazione

Parte II. Un mostro muta-forma



SURREALISMO

Movimento artistico-letterario che nasce ufficialmente in Francia nel 1924. Tenta di andare al di là di ciò che l'occhio vede, per mostrare una realtà diversa (quella dell'inconscio) che esiste in un universo che non può essere toccato

BISESSUALE

Attrazione emozionale e/o sessuale verso entrambi i sessi o verso più generi. La bisessualità non è esclusiva dell'essere umano ma è stata osservata anche nel resto del regno animale



Ama l'arte

Facendo shopping ti sei certo imbattuto o imbattuta in t-shirt, stampe e cuscini che la ritraggono. Ma sai di chi si tratta?

Frida Kahlo (1907 - 1954) non è solo un'eccentrica artista messicana, vissuta nella prima metà del Novecento: è una ribelle che ha saputo rompere ogni convenzione sociale del suo tempo.

L'hanno definita una **surrealista** ma la fantasia che ha usato nelle sue opere non è stata una via di fuga dalla realtà quanto, al contrario, un modo variopinto e originale per portare il pubblico nella sua vita concreta (sfortunata e travagliata) e nella cultura messicana.

Frida non ha mai nascosto i suoi tratti fisici né alterato i suoi lineamenti.

Anzi, nei suoi autoritratti ha persino esagerato il mono-ciglio e la peluria sopra il labbro superiore etichettati al suo tempo (e ancora oggi) come inappropriati perché 'maschili'. Lo ha fatto in segno di sfida verso una società che voleva la donna costretta dentro rigidi canoni di 'femminilità' e bellezza.

Frida non ha mai avuto paura di essere se stessa!

E ha sempre esibito orgogliosamente la sua personalità adornandola di fiori e arricchendola con abiti audaci. Ha sempre rispettato l'orientamento sessuale altrui e non ha mai celato la propria **bisessualità**.

*Tu hai mai
provato a
ritrarti?*



Discriminazione

Parte II. Un mostro muta-forma

Ama l'arte

Se ne parla poco ma sono molte le artiste che hanno condannato le discriminazioni: tutte (non solo quelle di genere) poiché quasi mai le donne hanno combattuto solo per sé stesse.

Tra di loro vi sono state pittrici, musiciste, scultrici e altresì letterate. Contrariamente agli stereotipi, infatti, la letteratura non è solo romanticismo e spesso è servita come strumento di protesta e di denuncia sociale. Una ricerca potrebbe sorprenderti e, chissà, forse anche ispirarti a scrivere.

Bury Me in a Free Land

(di Frances Ellen Watkins Harper 1824-1911)

Make me a grave where'er you will,
In a lowly plain, or a lofty hill;
Make it among earth's humblest graves,
But not in a land where men are slaves.

I could not rest if around my grave
I heard the steps of a trembling slave;
His shadow above my silent tomb
Would make it a place of fearful gloom.

I could not rest if I heard the tread
Of a coffle gang to the shambles led,
And the mother's shriek of wild despair
Rise like a curse on the trembling air.

I could not sleep if I saw the lash
Drinking her blood at each fearful gash,
And I saw her babes torn from her breast,
Like trembling doves from their parent nest.

I'd shudder and start if I heard the bay
Of bloodhounds seizing their human prey,
And I heard the captive plead in vain
As they bound afresh his galling chain.

Discriminazione

Parte II. Un mostro muta-forma

HARPER

«I ASK NO MONUMENT,
PROUD AND HIGH,
TO ARREST THE GAZE OF
THE PASSERS-BY,
ALL THAT MY YEARNING
SPIRIT CRAVES,
IS BURY ME NOT IN A
LAND OF SLAVE».

FRANCES ELLEN WATKINS

SEPT 24 1825- FEB 20 1911
NOVELIST, POET,
ABOLITIONIST, UNITARIAN



EDEN CEMETERY
COLLINGDALE, DELAWARE
COUNTY, PENNSYLVANIA,
USA

If I saw young girls from their mother's arms
Bartered and sold for their youthful charms,
My eye would flash with a mournful flame,
My death-paled cheek grow red with shame.

I would sleep, dear friends, where bloated might
Can rob no man of his dearest right;
My rest shall be calm in any grave
Where none can call his brother a slave.

I ask no monument, proud and high,
To arrest the gaze of the passers-by;
All that my yearning spirit craves,
Is bury me not in a land of slaves.

(Pubblicata per la prima volta nel novembre 1858, nel giornale abolizionista
The Anti-Slavery Bugle 14, 13).

1.3 La comunità LGBTQ+

Contrariamente a quanto accade con la lotta alla discriminazione sessuale e di genere, il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale ha ancora **strada da fare**. Le costituzioni, leggi, convenzioni o trattati che vietano espressamente la disuguaglianza o la violenza basata sull'orientamento sessuale sono ad oggi poche e un intervento delle istituzioni si è visto solo a partire dalla fine del 1900.



Discriminazione

Parte II. Un mostro muta-forma



Per saperne di più. La comunità LGBTQ+.

LGBTQ+ è l'espressione usata per riferirsi alla comunità delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e queer. Il **più** indica ogni altro orientamento sessuale nel quale può riconoscersi una persona: tutti tranne l'identità eterosessuale. **Perché?** Perché, normalmente, le persone eterosessuali (fisicamente ed emotivamente attratte da individui di un sesso diverso dal proprio) non sperimentano i bisogni, le preoccupazioni e le esperienze delle persone LGBTQ+.

Molte società, per ragioni economiche, politiche, culturali e religiose, si sono date un ordine dove c'è spazio solo per maschi e femmine, dove a questi due gruppi sono assegnati ruoli precisi e dove le loro relazioni emotive e sessuali sono disciplinate secondo la regola dell'eterosessualità (considerata 'la normalità').

In questo 'ordine' delle cose **le persone LGBTQ+ sono spesso** trattate come 'fuori posto' e perciò **escluse, respinte o odiate**. Questo avviene nonostante già dagli anni Settanta varie discipline abbiano ampiamente dimostrato che, nella storia dell'umanità e nelle diverse culture, l'attrazione verso lo stesso sesso e la varietà delle espressioni sessuali sono sempre esistite. Anche studiosi/e dei poemi epici affermano che sin dall'antichità esistevano amori intensi tra maschi come, ad esempio, quello tra i due eroi greci dell'Iliade, Achille e Patroclo.

Penserai che le parole abbracciate dall'espressione LGBTQ+ siano difficili e bizzarre e che non abbiano motivo di esistere ma in verità sono importanti per almeno due motivi. **Da un lato**, esse consentono alle persone che non sono eterosessuali di comprendersi e descriversi. **Dall'altro lato**, servono ad identificare una minoranza, ovvero una comunità di persone che subisce molteplici forme di discriminazione e violenza e che, come molte altre, è vittima dell'escalation dell'odio.

Le discriminazioni che colpiscono le persone LGBTQ+ vanno dal **bullismo a scuola**, agli **ostacoli nella ricerca di una casa**, dalle **difficoltà di accesso alla sanità a quelle di ingresso nel mondo del lavoro**. A titolo di esempio ti basti sapere che, rispetto ai candidati e alle candidate eterosessuali, gli/le omosessuali hanno **1,5 probabilità in meno** di essere ammessi ad un colloquio di lavoro: questo avviene sia quando essi/e dichiarano il loro orientamento sessuale, sia quando quest'ultimo è dedotto (arbitrariamente) dal datore o dalla datrice di lavoro.

Le ingiustizie subite dalle persone LGBTQ+ provengono dalla comunità e talvolta dalle famiglie ma in molti casi sono sancite, altresì, nelle leggi degli Stati che sanzionano le relazioni tra persone dello stesso sesso e

Discriminazione

Parte II. Un mostro muta-forma

riservano alle persone LGBTQ+ arresti arbitrari e detenzione: forse non sai che l'Austria ha criminalizzato l'omosessualità sino al 2001.

Anche per questo è **difficile fare una stima dei numeri**. I dati dicono che, in media, il 2,7% della popolazione di uno Stato ha un orientamento sessuale diverso da quello etero. I calcoli, però, sono poco affidabili poiché molte persone LGBTQ+ **nascondono la propria identità** proprio a causa delle offese, delle discriminazioni e delle violenze che hanno subito o temono di subire. Vi è dunque ragione di pensare che la popolazione della minoranza LGBTQ+ sia maggiore delle stime disponibili.

Quiz Time

Esistono molte altre forme di discriminazione. Conosci i significati delle parole sottostanti? Svolgi una ricerca e completa. Poi, parlane con la classe e con la tua/il tuo insegnante.


Abilismo	Islamofobia	Ageismo	Sai individuare altre forme?
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

Quiz Time

ORIZZONTALI

3. SOMMA DI TRE AZIONI CONGIUNTE. STEREOTIPARE, GIUDICARE, DIFFERENZIARE

4. IDEA GENERALIZZATA SU PERSONE O GRUPPI CHE MANCA DI UN'ESPERIENZA DIRETTA E PRESCINDE DALLA VALUTAZIONE DEI SINGOLI CASI



VERTICALI

1. DIVISIONE DELLA SOCIETÀ IN GRUPPI SOCIALI SEPARATI, CON DIVERSO ACCESSO ALLE RISORSE, AI DIRITTI E/O AI BENI

2. OPINIONE PRECONCETTA SULLE QUALITÀ, IL VALORE, IL MERITO DI UNA PERSONA O DI UN GRUPPO

Discriminazione

Parte III. Azioni di contrasto

1. Il contrasto sovranazionale della discriminazione

Nel tempo alcuni Stati più di altri hanno preso consapevolezza delle discriminazioni negative – **dirette e indirette** – che si verificano sui loro territori, tra la popolazione e in seno alle istituzioni, sotto forma di **discriminazioni individuali, istituzionali o strutturali**.

Livello sovranazionale



DISCRIMINAZIONE

DIRETTA

Norma, azione o criterio in cui è **chiara ed espressa** l'intenzione di voler svantaggiare una persona o un gruppo rispetto ad altri.

INDIRETTA

Norma, azione o criterio apparentemente **neutrali** ma che, di fatto, creano uno svantaggio per alcune persone o gruppi rispetto ad altri.



DISCRIMINAZIONE

INDIVIDUALE

Comportamento dei **singoli membri di un gruppo** (etnico, religioso o di altra natura) che mira a produrre un **danno** o uno **svantaggio** ai membri di un diverso gruppo (etnico, religioso o di altra natura).

ISTITUZIONALE

Politiche emanate dalle istituzioni di un gruppo (etnico, religioso o di altra natura) **dominante** che producono un **danno** o uno **svantaggio** per delle **minoranze** (etiche, religiose o di altra natura).

STRUTTURALE

Politiche emanate dalle istituzioni di un gruppo (etnico, religioso o di altra natura) **dominante** che, pur sembrando o volendo essere **neutrali**, producono nei fatti un **danno** o uno **svantaggio** per delle **minoranze** (etiche, religiose o di altra natura).



Discriminazione

Parte III. Azioni di contrasto

Consci del fatto che la **discriminazione** negativa rappresenta **uno dei mali peggiori per la democrazia e i diritti umani** (ed è la base dell'intolleranza, dell'estremismo e della violenza), essi si sono adoperati per contenerla e contrastarla.

In che modo? Rimuovendo leggi, azioni e linguaggi che danneggiano; emanando norme e leggi che tutelano i gruppi svantaggiati; creando istituzioni che monitorano; avviando progetti di sensibilizzazione rivolti a cittadini e cittadine (in fondo ciascun individuo può e deve contribuire agli sforzi collettivi per contrastare le discriminazioni negative).

Le organizzazioni internazionali, europee e regionali svolgono un ruolo importante per questi Stati. Da un lato le loro raccomandazioni sono un'utile guida; dall'altro le loro direttive li impegnano ad adeguare le leggi interne e adottarne di nuove contro la discriminazione.

L'**Unione Europea**, ad esempio, ha segnato un punto di svolta importante per gli Stati membri grazie all'adozione, nel 2000, di due **direttive**: la **Racial Equality Directive** (Direttiva sull'uguaglianza 'razziale') e l' **Employment Equality Directive** (Direttiva sulla parità in materia di occupazione). Esse vietano la discriminazione negativa sulla base dell'origine 'razziale' o etnica, della religione o del credo, dell'età, della disabilità e dell'orientamento sessuale.

DIRETTIVA

Atto che obbliga gli Stati membri dell'Unione Europea a raggiungere uno specifico obiettivo/risultato entro un determinato periodo. Lascia però gli Stati liberi di decidere la forma e i mezzi necessari per conseguirlo

Per saperne di più. Le due direttive.

La **Racial Equality Directive** (Direttiva sull'uguaglianza razziale) impone agli Stati membri dell'Unione Europea di **vietare alcune specifiche forme di discriminazione** e, in particolare, quella diretta e quella indiretta, le molestie e gli ordini di discriminare per motivi 'razziali' o per l'origine etnica. Essa copre una vasta gamma di aree come l'impiego nella pubblica amministrazione e nei settori privato e autonomo, la formazione professionale, la sicurezza sociale, l'assistenza sanitaria, l'istruzione, l'accesso e la fornitura di beni e servizi come l'alloggio.

L' **Employment Equality Directive** (Direttiva sull'uguaglianza nell'occupazione) è invece orientata al **contrasto della discriminazione nel lavoro e nella formazione professionale**. In tali ambiti essa vieta la discriminazione diretta e indiretta nonché le molestie e gli ordini di discriminare sulla base della religione o delle convinzioni personali, dell'età, dell'orientamento sessuale e della disabilità.



Discriminazione

Parte III. Azioni di contrasto



Racial Equality Directive

Data di adozione

29/06/2000

Data di entrata in vigore

3/1/1976

Adottato dal Council of the European Union



Employment Equality Directive

Data di adozione

27/11/2000

Adottata dal Council of the European Union

Attraverso i QR codes puoi consultare i testi originali ed integrali dei documenti citati

L'impegno dell'Unione Europea contro la discriminazione è stato affermato nuovamente, sul finire di quello stesso anno, nella [European Union Charter of Fundamental Rights](#) (Carta Europea dei Diritti Fondamentali).

Il suo articolo 21 afferma che «1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. 2. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità». Dall'entrata in vigore del [Treaty of Lisbon](#) (Trattato di Lisbona), nel dicembre 2009, per gli Stati membri dell'Unione Europea, la Carta ha lo stesso valore giuridico vincolante dei trattati.

TRATTATO DI LISBONA

Entrato in vigore il 1/12/2009.

È la base per l'Unione Europea e regola i rapporti fra l'UE e gli Stati membri, inclusi il riparto delle loro competenze nonché le libertà economiche dei singoli.

Rafforza, inoltre, lo status giuridico della Carta dei diritti fondamentali



European Union Charter of Fundamental Rights

Data di adozione

07/12/2000

Adottata dal Council of the European Union

Attraverso il QR code puoi consultare il testo originale ed integrale del documento citato

Discriminazione

Parte III. Azioni di contrasto

1.1 La tutela sovranazionale delle donne

Negli anni le istituzioni internazionali, quelle europee e molti Stati hanno elaborato un **quadro di tutela** e numerose strategie di intervento. La discriminazione basata sul sesso e sul genere è vietata da quasi tutti i trattati sui diritti umani, incluso l'articolo 3 del [International Covenant on Civil and Political Rights](#) (Patto internazionale sui diritti civili e politici) e del [International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights](#) (Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali).

«The States Parties to the present Covenant undertake to ensure the equal right of men and women to the enjoyment of all civil and political rights set forth in the present Covenant»



Per saperne di più. La CEDAW.

A livello internazionale esistono, inoltre, importanti documenti e commissioni rivolti esclusivamente alla tutela delle donne.

La [Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women](#) (Convenzione sull'eliminazione della discriminazione contro le donne – CEDAW), in particolare, è considerata la **prima carta internazionale** dei loro diritti ed è giuridicamente **vincolante**.

Adottata a New York nel 1979, essa ha offerto una prima definizione di discriminazione nei confronti delle donne e stabilito un'agenda per l'azione di contrasto che gli Stati firmatari avrebbero dovuto intraprendere.

Secondo la Convenzione la **discriminazione contro le donne consiste in ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso** che abbia l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile, o in qualsiasi altro campo.

La Convenzione indica numerose misure di contrasto in ambito lavorativo (articolo 11); in ambito sanitario (articolo 12); in ambito domestico e matrimoniale (articolo 16); nell'educazione e nell'istruzione (articoli 5 e 10); in ambito politico (articoli 7 e 8); nella concessione o perdita della nazionalità (articoli 9).

Alla luce degli scarsi risultati ottenuti, tuttavia, nel tempo le sono seguiti altri importanti documenti e strategie di cui, se lo desideri, puoi sapere di più consultando la pagina delle Nazioni Unite sull'uguaglianza di genere.



Attraverso il QR code puoi approfondire gli strumenti di tutela internazionale.

Discriminazione

Parte III. Azioni di contrasto

Per saperne di più. La Istanbul Convention.

Un secondo strumento internazionale giuridicamente **vincolante** – e applicabile sia in tempo di pace sia nelle situazioni di conflitto armato quando le donne divengono vittime predilette di abusi – è la Istanbul Convention (**Convenzione di Istanbul**) la quale interviene più specificamente nell'ambito della **violenza** sulle donne definendo quest'ultima come una **manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi**.

La Convenzione afferma il **diritto** di ogni persona di **vivere libera dalla violenza** nella dimensione pubblica e in quella privata e chiede agli Stati firmatari di adottare le norme necessarie a **sanzionare la discriminazione di genere** garantendo, al contempo, la applicazione del **principio di parità tra i sessi**.

La Convenzione, inoltre, invita gli Stati ad investire in azioni volte a **promuovere** (attraverso campagne di sensibilizzazione e programmi educativi)

il cambiamento sociale rimuovendo atteggiamenti violenti e altresì **superando gli stereotipi culturali** che favoriscono o giustificano l'esistenza di tali forme di violenza.



Attraverso il QR code puoi sapere di più sulla Istanbul Convention e leggerne il testo

Il potere delle parole

Violenza contro le donne

«È una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano [...] danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata» (Istanbul Convention 2011, art. 3a)



Oltre che a livello internazionale, l'eliminazione delle disuguaglianze e la promozione della parità tra uomini e donne, in tutti gli ambiti, è garantita altresì a livello europeo dagli articoli 2 e 3 del **Treaty on European Union**

Discriminazione

Parte III. Azioni di contrasto

(Trattato sull'Unione europea/TUE), dall'articolo 21 del [Charter of Fundamental Rights of the European Union](#) (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea) e dall'articolo 8 del [Treaty on the Functioning of the European Union](#) (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea/TFUE).

Quiz Time

Ti ho dato fin troppi indizi! Vai tu in cerca degli articoli sopraccitati per conoscerne il contenuto



1.2 La tutela sovranazionale delle comunità LGBTQ+

Per le persone LGBTQ+ **qualcosa sta cambiando**. Dopo secoli si assiste ad una lenta ma inesorabile presa di coscienza collettiva dei loro diritti.

La discriminazione basata sull'orientamento sessuale è oggi **esplicitamente contrastata** da un numero crescente di strumenti internazionali ed europei. E ad essi molti Stati d'Europa si sono adeguati, consapevoli del fatto che le identità sono in costante metamorfosi ed evoluzione e così gli istituti che le società si danno.

Sul piano internazionale hanno svolto un ruolo importante gli [Yogyakarta principles](#) del 2006 ([Principi di Yogyakarta](#)) che fungono da **guida universale non vincolante (ma rilevante)** a cui gli Stati dovrebbero adeguarsi in materia di discriminazioni basate sull'orientamento sessuale, l'identità di genere, l'espressione di genere e le caratteristiche sessuali. L'Unione Europea ha anch'essa riconosciuto l'importanza di contrastare



Attraverso il QR code puoi consultare il testo originale e integrale degli Yogyakarta principles.

Discriminazione

Parte III. Azioni di contrasto

la discriminazione basata sull'orientamento sessuale mediante le previsioni del [Charter of Fundamental Rights of the European Union](#) (Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea) e attraverso gli articoli 10 e 19 del [Treaty on the Functioning of the European Union](#) (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) che permette di intervenire opportunamente nel contrasto alle discriminazioni basate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione, le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

In genere, tuttavia, il diritto europeo si è concentrato per lo più sul **settore lavorativo** attraverso la [Employment Equality Directive](#) (Direttiva sull'Uguaglianza nell'occupazione) lasciando ai singoli Stati la facoltà di intervenire **altri importanti ambiti** dell'esistenza come l'istruzione, la sanità, l'accesso ai servizi e la sicurezza sociale. Lo stesso dicasi per l'ordinamento italiano dove, tuttavia, si registrano i casi delle Regioni Toscana e Liguria che attraverso leggi e organi istituiti ad hoc hanno esteso la tutela delle persone LGBTQ+ in settori ulteriori rispetto a quello lavorativo.

Un ambito dove è possibile registrare qualche importante traguardo è quello del **matrimonio tra persone dello stesso sesso**. Oggi in Europa diversi Paesi (tra cui Belgio, Francia, Islanda, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Slovenia, Lussemburgo, Finlandia, Gran Bretagna, Danimarca, Irlanda) contemplano i matrimoni tra coppie non-eterosessuali. I Paesi che non riconoscono alcuna legislazione per le coppie dello stesso sesso sono Macedonia del Nord, Serbia, Lituania, Romania, Bulgaria, Albania, Polonia, Slovacchia, Lettonia, Armenia, Azerbaijan, Bosnia ed Erzegovina, Bielorussia, Georgia, Moldavia, Russia, Turchia, Città del Vaticano e Ucraina.

Gli Stati rimanenti riconoscono le **unioni civili** quali istituti giuridici alternativi al matrimonio consentono anche alle coppie non-etero di regolare la vita familiare. Tra di essi vi è l'Italia. Ancora radicalmente legata all'opinione che il matrimonio debba celebrarsi tra un maschio e una femmina e dunque non propensa a riconoscere i matrimoni omosessuali, in tempi recenti essa ha ciò non di meno ammorbidito la propria posizione assegnando valore legale a questa particolare forma di convivenza (prevista dalla Legge 76/2016).

Grazie all'unione civile, una coppia omosessuale assume gli stessi diritti e doveri di una coppia unita in matrimonio, come ad esempio l'obbligo di assistenza morale e materiale reciproca.

Discriminazione

Parte III. Azioni di contrasto



DEVI SEGNALARE:
NESSUNO PUÒ
ESCLUDERTI PER IL
TUO ORIENTAMENTO
SESSUALE!

CHIAMA ARCIGAY,
LO ABBIAMO FATTO
ANCHE NOI QUANDO
CI È ACCADUTO.

LORO TI
SUPPORTERANNO E
TI SUGGERIRANNO LA
COSA MIGLIORE DA
FARE...

Quiz Time

Dopo una breve ricerca completa la mappa colorando i diversi Paesi europei secondo le soluzioni adottate per tutelare il diritto delle coppie non eterosessuali di regolare giuridicamente la loro vita familiare. Poi, parlane con la classe e con la tua/il tuo insegnante.

- MATRIMONIO OMOSESSUALE
- UNIONE CIVILE
- NESSUN RICONOSCIMENTO



Discriminazione

Parte III. Azioni di contrasto

2. Cosa fa l'Italia contro la discriminazione?

Purtroppo anche in Italia, oggi, le discriminazioni persistono.

La diversità tra uomini e donne, persone ricche e povere, omosessuali ed etero, 'gente del nord' e 'gente del sud', persone bianche e non-bianche, cristiane e musulmane, giovani ed anziane, con e senza disabilità, è **tracciata con superficialità** (sulla base stereotipi che raccontano il mondo solo a metà). Essa è usata per creare o alimentare la povertà e le difficoltà di accesso alla scuola, alla giustizia, al lavoro, ai servizi sanitari, assistenziali e abitativi. Talvolta è il pretesto per maleducazione e violenza.

Sul territorio statale e altresì a livello locale, tuttavia, esistono norme, leggi e organizzazioni di contrasto alla discriminazione a cui è possibile ricorrere quando si è vittime o testimoni.

L'Italia deve attuare le già citate direttive europee ma dispone altresì di **tre solidi strumenti giuridici interni**.

Il primo di essi è la **Costituzione**. L'**articolo 3**, in particolare, afferma che nessuno può essere privato dei suoi diritti sulla base della sua diversità.

Livello statale



DIVIETO DI
DISCRIMINAZIONE
NEGATIVA



IERI SERA NON LO HANNO FATTO ENTRARE IN DISCOTECA. HA RAGIONE AD ESSERE ARRABBIATO.

EHI IBRA! CHE SUCCEDE? MI SEMBRI GIÙ DI CORDA.



MI HANNO DETTO DI ASPETTARE E DOPO UN' ORA ERO ANCORA FUORI. POI MI SONO ACCORTO CHE IN ATTESA C' ERANO SOLO RAGAZZI NON-BIANCHI. HO CAPITO CHE ARIA TIRAVA E ME NE SONO ANDATO.

...VUOI SCHERZARE??
MA NON LO POSSONO FARE!!

IBRA SIAMO CON TE!
HAI UN'IDEA?
ALTRIMENTI
PENSIAMOCI E
AGIAMO ASSIEME!

SAPETE CHE VI DICO?
NON VOGLIO LASCIAR PERDERE.
L'ARTICOLO 3 DELLA COSTITUZIONE DICE CHE «TUTTI I CITTADINI (E LE CITTADINE) HANNO PARI DIGNITÀ SOCIALE E SONO EGUALI DAVANTI ALLA LEGGE, SENZA DISTINZIONE DI SESSO, DI RAZZA, DI LINGUA, DI RELIGIONE, DI OPINIONI POLITICHE, DI CONDIZIONI PERSONALI E SOCIALI»
E IO VOGLIO FAR VALERE QUESTO MIO DIRITTO



Discriminazione

Parte III. Azioni di contrasto

Il potere delle parole

Discriminazione

Trattamento differenziato sulla base del sesso, del genere, della 'razza', della lingua, della religione, delle opinioni politiche, di condizioni personali e sociali di altra natura, che ha lo scopo (o produce l'effetto) di privare un individuo o un gruppo dei propri diritti umani o libertà fondamentali.



Attraverso l'interpretazione della **giurisprudenza** l'elenco previsto all'art. 3 può estendersi a comprendere anche forme di diversità non espressamente indicate come, ad esempio, l'età o la costituzione corporea.

GIURISPRUDENZA

L'interpretazione della legge che è espressa nelle sentenze e nelle pronunce delle istituzioni giuridiche di uno Stato

Per saperne di più. Dire 'razza' per negare la 'razza'.

Avrai forse notato che i padri e le madri costituenti, nello scrivere questo articolo, utilizzarono il termine **razza** (che nel tempo non è mai stato eliminato).

Lo stesso termine, nella sua versione inglese 'race', compare a volte negli atti europei e internazionali.

Non farti trarre in inganno!

Questo, infatti, non significa che la Costituzione italiana e gli atti europei condividano la teoria sull'esistenza delle razze che fu alla base del colonialismo e del nazismo. Al contrario, vogliono opporsi ad essa dicendo, appunto, che non si possono operare differenze di trattamento sulla base della 'razza'... proprio perché le 'razze' non esistono!



Lo stesso **articolo 3** afferma altresì l'importanza di **intervenire** per aiutare concretamente le persone e i gruppi che, per via della loro diversità, sono svantaggiati rispetto ad altri.

In che modo? Cancellando i tratti che li distinguono? Certo che no!

PROMOZIONE DI
DISCRIMINAZIONE
POSITIVA



Discriminazione

Parte III. Azioni di contrasto

Utilizzando le risorse e gli strumenti necessari affinché raggiungano la parità **senza dover rinunciare a ciò che sono**.

Il comma 2, infatti, recita che «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini [e delle cittadine] impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti [...]».

La Costituzione italiana, dunque, **condanna la discriminazione negativa ma incoraggia una discriminazione positiva** (o **azione positiva**) legittimando le iniziative mirate ad annullare le disparità di trattamento che colpiscono determinati gruppi in modo che essi possano accedere alle stesse opportunità, diritti e privilegi che altri già possiedono. Sul tema puoi consultare anche l'area tematica intitolata *Riconoscimento*.

Il potere delle parole

Discriminazione positiva

Trattamento differenziato **a favore** di chi appartiene a una minoranza o ad un gruppo debole per promuoverne l'inclusione o il godimento di diritti e libertà in condizione di parità con altri gruppi.

Rimedia agli effetti della discriminazione negativa.

L'Italia possiede altresì un'**importantissima legge che contrasta la discriminazione: la 205/1993 nota come Legge Mancino** dal nome dell'Ministro dell'Interno che la propose (Nicola Mancino).

Essa punisce con la prigione chi commette violenza (e anche chi incita a commettere violenza) per motivi 'razziali', etnici, nazionali o religiosi.

Sanziona con multe e punisce con la prigione chi diffonde idee a favore dell'odio 'razziale' o etnico, o incita a commettere atti di discriminazione.

Questa legge, inoltre, condanna gesti, azioni e slogan legati al fascismo e vieta ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo che abbia tra i propri obiettivi l'incoraggiamento della discriminazione o della violenza per motivi 'razziali', etnici, nazionali o religiosi.

Da qualche anno a questa parte l'Italia si è anche dotata di un **Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali** (UNAR) che, malgrado la



Attraverso il QR code puoi consultare il testo della Legge 205/1993 Legge Mancino



Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali
A Difesa delle Differenze

Discriminazione

Parte III. Azioni di contrasto

denominazione, si interessa ad **ogni tipo di discriminazione**, la monitora, studia possibili soluzioni, promuove una cultura del rispetto dei diritti umani e delle pari opportunità e fornisce assistenza concreta alle vittime.

Se, nonostante questi validi strumenti, la discriminazione negativa nel nostro bel Paese persiste, possiamo **crearne di nuovi**.

Così, ad esempio, hanno fatto un gruppo di cittadini e cittadine trentini che, per rispondere alla mancanza sul territorio di un servizio idoneo, hanno fondato uno **Sportello Antidiscriminazioni**. Hanno studiato e si sono organizzati per offrire alla cittadinanza le loro competenze ed esperienze professionali su base volontaria. Ascoltano e danno supporto a vittime e testimoni, sostengono le istituzioni che non possiedono gli strumenti e una formazione adeguata. Si occupano di discriminazioni di ogni natura (etnica, religiosa, sessuale, di genere, per disabilità o per età) ma soprattutto dei casi in cui esse si verificano simultaneamente nei confronti di una persona, assumendo la forma della **discriminazione intersezionale**.



Attraverso il QR code puoi visitare la pagina web dell'UNAR



Attraverso il QR code puoi visitare la pagina web dello Sportello Antidiscriminazioni di Trento

2.1 La tutela delle donne in Italia

Malgrado i risultati non siano ancora pienamente soddisfacenti, l'Italia (al pari di altri Paesi) si è impegnata a perseguire **l'uguaglianza sessuale e di genere**. Lo ha fatto in primis nella sua **Costituzione**, la quale (al già citato **articolo 3**) prevede l'uguaglianza di tutti i cittadini e le cittadine di fronte alle legge.


Dagli anni Settanta e Ottanta in particolare la società italiana ha assistito ad alcune **grandi battaglie coraggiosamente combattute dalle stesse donne**, determinate a non rinunciare ai loro diritti e a cambiare gli stereotipi sul loro ruolo nella società. I risultati raggiunti sono importanti e vanno dalla Legge Merlin (75/1958) sulla chiusura delle case chiuse alla Legge 898/1970 sul divorzio, dalla riforma del diritto di famiglia che (con la Legge 151/1975) ha sancito la parità tra i coniugi alla Legge 442/1981 che ha finalmente cancellato il cosiddetto 'matrimonio riparatore' e il delitto d'onore, dalla Legge 76/2016 sulle unioni civili alla sentenza della Consulta 131/2022 contro la discriminazione di assegnare automaticamente il cognome paterno alla nascita di un/a figlio/a.

Discriminazione

Parte III. Azioni di contrasto

La lunga strada verso una piena uguaglianza è oggi alla tappa del **contrasto alla violenza contro le donne** che ha visto l'introduzione del reato di stalking (decreto legge 11/2009), la ratifica della Convenzione di Istanbul del 2011, il Decreto Legge 93/2013 contro il 'femminicidio' e la recente emanazione del **Codice rosso** (Legge 69/2019) che ha inasprito le pene previste per i reati violenti e introdotto nuove fattispecie penali come quella del matrimonio forzato, della revenge porn e della deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, nonché azioni di rieducazione degli autori della violenza.

Importanti traguardi (ma non ancora sufficienti) sono stati raggiunti anche nella sfera politica e lavorativa. Su di essi puoi sapere di più addentrandoti nell'area tematica intitolata *Rappresentanza e partecipazione*.



Discriminazione

Parte III. Azioni di contrasto

Ora che hai capito come stanno le cose, tu che fai? Ti accontenti di stare a guardare?

...UN GIORNALINO DI FUMETTI SULLA SCUOLA CHE PARLI DI QUESTO!

ISPIRIAMOCI AD UN GIOCO IN SCATOLA PER CREARNE UNO SU DIVERSITÀ E UGUAGLIANZA!

PROF! CREIAMO UN FLASHMOB SU QUESTO TEMA!!

DIPINGIAMO UN MURALE A TEMA SU UNA PARETE DELLA SCUOLA! LASCIAMO UN MESSAGGIO PER CHI VERRÀ

COINVOLGIAMO ALTRE SCUOLE. FACCIAMO RETE!

UN FORM ANONIMO PER SEGNALARE LE DISCRIMINAZIONI A SCUOLA!

PROF! UN RAP CHE DIVENTI VIRALE!

...UNA INFLUENCER CAMPAIGN O UN NOSTRO BRAND SULLA DIVERSITÀ!

UN BLOG SULLA NOSTRA VITA DENTRO LA SCUOLA!

UN'ASSEMBLEA D'ISTITUTO PER PARLARE DI (NON)DISCRIMINAZIONE?

PENSIAMO A NUOVI MODI PER SENSIBILIZZARE E DENUNCIARE!

FACCIAMO SEDERE I PROF AI BANCHI E TENIAMO NOI UNA LEZIONE SU QUESTO!

